

Accordi di ristrutturazione, Concordato Preventivo e Piano di risanamento: istituti a confronto

di [Maria Benedetto](#)

Pubblicato il 8 Marzo 2017

la gestione della crisi d'azienda continua ad essere un argomento di interesse per i professionisti: in questo articolo proponiamo un confronto fra le varie procedure concorsuali minori e vediamo i loro principali effetti, con particolare attenzione al caso del fallimento successivo ad una procedura con esito negativo



Le aziende in crisi che dimostrano di avere elementi su cui fare affidamento per il recupero dei propri crediti, possono adottare una serie di misure atte a favorire il risanamento aziendale e ad evitare la dichiarazione di fallimento.

L'**accordo di ristrutturazione dei debiti**, ex art. 182 L.F., è la soluzione che si preferisce quando la crisi dell'impresa, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente

fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura di concordato preventivo (ex art. 160 L.F.): il **concordato preventivo** diventa un'opzione inevitabile quando le risorse finanziarie a disposizione dell'impresa sono inferiori al 40% dei debiti aziendali (almeno di quelli esigibili).

Il **piano attestato di risanamento**, ex art. 67 L.F. non può essere considerato una procedura concorsuale perché non vi è in alcun modo l'intervento o il controllo della procedura da parte del Tribunale e non è soggetto obbligatoriamente al regime pubblicitario.

Continua a leggere nel PDF...